

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 28422

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90* (di seguito, in breve, "Linee Guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, adottato a conclusione del procedimento n. I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT, con il quale l'Autorità ha accertato che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che con il predetto provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 per la violazione accertata è stata irrogata alla società Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A., di seguito MFM) una sanzione pari a 91.612.653,90 euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8777 del 27 luglio 2020, con la quale è stato in parte accolto il ricorso presentato da MFM, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione alla stessa irrogata;

VISTA la parte della sentenza in cui, in relazione al coefficiente di gravità applicato, si afferma che "*Tuttavia, l'articolo 14 delle linee guida impone di tenere conto, nella scelta della percentuale, di quanto emerso in relazione alle condizioni di concorrenza nel mercato interessato, all'attuazione o meno della pratica illecita, alla rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato delle condotte analizzate*";

VISTA, altresì, la parte della citata sentenza in cui il TAR Lazio afferma che "*l'applicazione dell'entry fee è stata motivata, nei confronti di tutte le parti del procedimento, in relazione alle <<dimensioni delle imprese coinvolte>> e alla <<particolare gravità della restrizione della concorrenza posta in essere>>, che tuttavia sono elementi di cui tenere conto nella determinazione del coefficiente di gravità; è assente, invece, una motivazione che faccia comprendere per quale ragione la ricorrente debba essere oggetto di un "effetto deterrenza" rinforzato ai sensi del punto 17 [delle Linee Guida]*";

VISTA la motivazione conclusiva della sentenza n. 8777 del 27 luglio 2020 in argomento, nella quale il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito - che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), cpa al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società MFM, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI, in particolare, i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal Giudice amministrativo nella suddetta pronuncia: "*applicazione di una percentuale, ex articolo 11 delle Linee guida, del coefficiente di gravità che si ritiene congruo indicare nella misura del 15%; sottrazione dell'entry fee del 15% dall'importo base della sanzione come sopra rideterminato*";

CONSIDERATO che i predetti criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata alla società MFM, risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 8777 del 27 luglio 2020, alla rideterminazione della sanzione, irrogata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, nei confronti di MFM;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del Giudice amministrativo, la sanzione irrogata a MFM, pari a 91.612.653,90 euro, deve essere ricalcolata applicando un coefficiente di gravità del 15% ed eliminando l'entry fee del 15% dall'importo base, e che l'ammontare finale della sanzione risulta di conseguenza pari a 79.800.000,00 euro (settantanovemilioniottocentomila/00 euro);

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisca acquiescenza e, quindi, resti impregiudicata ogni determinazione dell'Autorità ad esito dell'appello che la medesima si riserva di interporre avverso la richiamata sentenza del TAR Lazio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.), in relazione alle condotte di cui al provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è rideterminata nella somma di 79.800.000,00 euro (settantanovemilioniottocentomila/00 euro).

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli